

“REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”

(Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 28.11.2006)

ART. 1 GENERALITA'

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito “C.C.R.”) di Sassello rappresenta la collettività dei residenti più giovani all'interno della comunità locale, esprimendone le istanze all'Amministrazione Comunale e promuovendo azioni nelle materie di competenza.
2. Il C.C.R. si rapporta con le realtà del volontariato e dell'associazionismo presenti sul territorio e collabora in occasione di eventi che coinvolgono la comunità locale.

ART. 2 COMPOSIZIONE – DURATA

1. Il C.C.R. è composto di 7 membri, compreso il Sindaco, e, comunque, da un numero di componenti non inferiore a 5.
2. Il C.C.R. così composto resta in carica due anni.
3. Il C.C.R. rappresenta la collettività dei giovani residenti a Sassello (di qualsiasi cittadinanza, anche non italiana), frequentanti le classi 3[^]-4[^]-5[^] della scuola primaria di Sassello e 1[^]-2[^]3[^] della scuola secondaria di primo grado di Sassello.

ART. 3 L'ELEZIONE

1. Sono elettori tutti gli allievi delle classi 3[^]-4[^]-5[^] della scuola primaria di Sassello e 1[^]-2[^]3[^] della scuola secondaria di primo grado di Sassello, residenti a Sassello alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, di cittadinanza anche non italiana, come da elenco predisposto dall'Ufficio Servizi Demografici in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Sassello
2. Tutti gli elettori possono candidarsi alla carica di Consigliere.
3. L'elezione viene indetta dal Sindaco di Sassello ed è pubblicizzata mediante affissione di manifesti all'Albo Pretorio e nel territorio comunale. Tali manifesti devono indicare il giorno, l'orario e il luogo in cui avrà luogo la votazione. L'affissione dei manifesti deve essere effettuata almeno 30 gg. prima della votazione.
4. Entro il 15[^] giorno antecedente quello fissato per la votazione gli interessati presentano la propria candidatura all'Ufficio Servizi Demografici, su appositi moduli disponibili presso detto ufficio.
5. L'elezione avviene tramite consegna all'elettore di scheda, riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, da restituire in forma anonima nell'urna apposita; ogni elettore può votare fino a un massimo di 3 candidati.
6. Il luogo dove si svolge l'elezione deve essere attrezzato in modo tale da consentire la segretezza dell'espressione del voto da parte dell'elettore.
7. L'elezione è valida se alla stessa partecipa la metà più uno degli elettori aventi diritto. Lo spoglio delle schede viene effettuato il giorno successivo a quello della votazione, a cura dell'Ufficio Servizi Demografici. Le schede votate e gli atti connessi, nel tempo intercorrente tra la votazione e lo scrutinio, sono conservati in sicurezza a cura dell'Ufficio suddetto.
8. Sarà eletto Sindaco del C.C.R. il candidato che ha riportato il maggior numero di voti tra quelli frequentanti le classi 1[^] e 2[^] della scuola secondaria di primo grado (in caso di parità,

il minore di età), anche ai fini di garantire la permanenza del Sindaco eletto all'interno della Scuola per l'intero biennio.

9. Concluso lo scrutinio, il Sindaco di Sassello proclama Sindaco del C.C.R. il candidato che ha riportato il maggior numero di voti nei limiti di cui al comma precedente. Proclama altresì Consiglieri del C.C.R. i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, escluso il candidato eletto Sindaco (in caso di parità, il minore di età). Nel caso in cui i Consiglieri eletti rappresentino solo la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, il Sindaco di Sassello – al fine di garantire il principio della rappresentatività di cui al precedente articolo 2 – proclama eletto Consigliere, ove possibile, l'alunno della scuola non rappresentata che ha riportato il maggior numero di voti in sostituzione dell'ultimo degli eletti della scuola rappresentata.

ART. 4 COMPETENZE

1. Il C.C.R. ha competenza per le seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, istruzione, cultura e spettacolo, attività in favore di giovani ed anziani, rapporti con l'associazionismo e l'Unicef.
2. Il C.C.R.:
 - esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa dall'Amministrazione Comunale;
 - esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 1 del presente articolo; tali proposte saranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, che le realizzerà compatibilmente ai propri indirizzi programmatici e alle disponibilità di bilancio, dando comunque tempestivo riscontro alle richieste;
 - controlla gli esiti delle proposte formulate;
 - cura la diffusione di un Notiziario di informazione dell'attività del C.C.R. stesso.
3. Le sedute del C.C.R. si terranno nei locali comunali siti in Viale Marconi n. 2, presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile o, in caso di indisponibilità, in altro locale aperto al pubblico. Esse sono pubbliche. Il C.C.R. è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le funzioni di segretario del C.C.R. sono svolte da persona all'uopo incaricata, che abbia attinenza con il C.C.R. stesso, o da dipendente comunale, all'uopo incaricato.
6. Copia dei verbali viene trasmessa all'Amministrazione Comunale.
7. Le iniziative e le attività del C.C.R. vengono pubblicate in un'apposita bacheca nell'ambito del palazzo comunale e in una pagina dedicata sul sito internet del Comune.
8. Il C.C.R. si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria su iniziativa del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri.
9. Durante le sedute consiliari (nonché in quelle di commissione di cui all'art. 7) è consentito l'uso del dialetto sassellese. Il componente degli organi collegiali sopra indicati che intenda esprimersi in dialetto dovrà assicurarsi che il dialetto sia compreso da tutti gli astanti ed in particolare dal segretario.

ART. 5 DECADENZA E SURROGA

1. Il consigliere eletto rimane in carica:
 - in caso di consigliere frequentante la classe 3^a della scuola secondaria di primo grado, fino al 31 agosto dell'anno in cui termina la frequenza di della scuola secondaria di primo grado
 - in caso di trasferimento ad altro istituto fuori del Comune, fino al momento del trasferimento
 - in caso di trasferimento della residenza in altro Comune, fino al momento del trasferimento

fino alla terza assenza, consecutiva e non giustificata, dalle sedute del C.C.R.

- fino alle dimissioni

1. Il Sindaco del Comune procede alla eventuale surroga del Sindaco del C.C.R. nominando il consigliere eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra quelli frequentanti le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado. Procede alla surroga del consigliere con il primo dei candidati non eletti, nel rispetto, ove possibile, della rappresentatività dei due ordini di scuola.
2. Nel caso di impossibilità di surroga per mancanza di candidati, il C.C.R. si intende validamente composto fino a un minimo di 5 componenti. In caso di componenti in numero inferiore, si procede a nuova elezione del C.C.R.

ART. 6

IL SINDACO E LE SUE COMPETENZE

1. All'atto di assumere le funzioni, il Sindaco del C.C.R. presta formale promessa di fronte al Sindaco del Comune e al C.C.R. con la seguente formula: "Io Sindaco dei ragazzi di Sassello prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere il mio compito con lealtà e sincerità".
2. Il Sindaco, nelle cerimonie alle quali presenza in tale veste, indossa la sciarpa riportante i colori della pace.
3. Il Sindaco rappresenta il C.C.R.
4. Spetta al Sindaco:
 - Convocare e presiedere il C.C.R. fissando la data, l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - Curare l'inoltro dei pareri e delle proposte formulate dal Consiglio a chi di competenza; riferire allo stesso circa gli esiti delle richieste avanzate;
 - Svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
 - Curare i rapporti con i soggetti esterni del C.C.R.;
 - Riunire il C.C.R. entro 10 gg. qualora lo richiedano 3 consiglieri.

ART. 7

LE COMMISSIONI DI LAVORO

1. Il C.C.R. può articolarsi in Commissioni con funzione consultiva per approfondire particolari problemi
2. I componenti sono eletti dal C.C.R.
3. Ogni Commissione deve essere costituita da almeno tre membri e, di norma, deve essere assicurata la rappresentanza di Consiglieri di entrambe le scuole
4. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee
5. Possono essere invitati a partecipare al lavoro delle Commissioni esperti esterni
6. Le Commissioni riferiscono circa il loro lavoro al C.C.R., che delibera in via definitiva